
Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)

del 11 febbraio 2004 (stato 1 settembre 2007)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 84 della Costituzione cantonale¹⁾,

visto il messaggio del Governo del 18 novembre 2003,²⁾

decide³⁾:

1. Finalità

Art. 1 Principio

¹ Il Cantone promuove lo sviluppo economico sul suo territorio con l'obiettivo di garantire i posti di lavoro esistenti e di crearne di nuovi.

Art. 2 Coordinamento

¹ Il Cantone coordina la promozione dello sviluppo economico con le sue altre attività per il miglioramento delle condizioni quadro per una crescita economica.

2. Misure generali

Art. 3 Misure generali

¹ Per la promozione dell'economia grigionese il Cantone può

- a) erogare sussidi
 - 1. per l'elaborazione di studi e concetti;

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ Pagina 433

³⁾ PGC 2003/2004, 623

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

2. per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi;
 3. per la formazione e il perfezionamento professionali riferiti a progetti;
 4. ad istituzioni;
- b) aderire ad istituzioni;
- c) assegnare premi di incentivazione;
- d) sostenere progetti di cooperazione interaziendali.

² I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi.

Art. 4 Statistica

¹ Il Cantone sostiene i rilevamenti statistici della Confederazione e può attuare proprie misure.

3. Marketing regionale

Art. 5 Promozione regionale

¹ Il Cantone svolge attività di marketing per la regione abitativa e la piazza economica dei Grigioni.

Art. 6 Sviluppo regionale

¹ Il Cantone può sostenere progetti di sviluppo regionale.

² I sussidi ammontano al massimo al 25 per cento dei costi.

Art. 6a * Marchio Grigioni

¹ Per la promozione e la cura del marchio regionale Grigioni il Cantone può versare sussidi sulla base di un accordo di prestazioni e svolgere proprie attività.

² I sussidi ammontano al massimo all'80 per cento dei costi.

4. Turismo e impianti sportivi

Art. 7 Grigioni vacanze

¹ Sulla base di un accordo di prestazioni il Cantone eroga sussidi all'ente Grigioni vacanze.

² Il sussidio cantonale ammonta al massimo all'80 per cento delle spese e viene stabilito annualmente.

Art. 8 Manifestazioni

¹ Il Cantone può erogare sussidi per lo svolgimento di manifestazioni.

² I sussidi ammontano al massimo al 25 per cento dei costi.

Art. 9 Settore alberghiero

¹ Il Cantone può sostenere con sussidi e mutui progetti di esercizi ricettivi significativi per l'economia regionale o particolarmente innovativi.

² I sussidi e i mutui ammontano insieme al massimo al 25 per cento dei costi di investimento. I mutui vengono concessi per al massimo dieci anni. In via eccezionale possono venire concessi sussidi ai costi d'interesse.

Art. 10 Infrastrutture

¹ Il Cantone può erogare sussidi alla costruzione e al rinnovo di

- a) impianti di risalita e impianti di innevamento;
- b) impianti sportivi di importanza nazionale;
- c) impianti sportivi di importanza cantonale;
- d) altre infrastrutture turistiche ricreative, termali e sportive.

² I sussidi ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di investimento.

³ I sussidi ad impianti sportivi di importanza nazionale vengono di norma calcolati in modo da garantire lo sfruttamento totale delle possibilità di sussidio federale.

5. Industria, artigianato, servizi

Art. 11 Sviluppo di PMI

¹ Il Cantone può sostenere con sussidi e mutui lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI).

² I sussidi ed i mutui ammontano insieme al massimo al 25 per cento dei costi di investimento. I mutui vengono concessi per al massimo dieci anni. In via eccezionale possono venire concessi sussidi ai costi d'interesse.

Art. 12 Apertura verso mercati esteri

¹ Il Cantone può sostenere con sussidi le piccole e medie imprese nei loro sforzi di apertura verso mercati esteri.

6. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Art. 13 Allacciamento e gestione

¹ Il Cantone può erogare sussidi o mutui per l'allacciamento ad infrastrutture e per la gestione di servizi, in particolar modo per la diffusione.

² I sussidi o i mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di investimento o al 50 per cento dei costi d'esercizio.

Art. 14 Partecipazione

¹ In casi eccezionali il Cantone può partecipare a imprese e concedere garanzie in base alla legislazione federale sull'aiuto agli investimenti, se la partecipazione risulta di interesse cantonale.

7. Misure federali

Art. 15 Obbligo cantonale

¹ Il Cantone attua le misure federali, le sostiene attraverso prestazioni proprie e si assume gli obblighi cantonali ai sensi della legislazione federale.

8. Programmi di organizzazioni internazionali

Art. 16 Organizzazioni internazionali

¹ Il Cantone può sostenere programmi di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Unione europea.

9. Organizzazioni regionali

Art. 17 Organizzazioni regionali

¹ Il Cantone può sostenere le attività di organizzazioni regionali per aumentare la competitività regionale.

10. Progetti innovativi *

Art. 17a * Fondazione per l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca nei Grigioni

¹ Il Cantone costituisce la Fondazione per l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca nei Grigioni e destina 30 milioni di franchi al patrimonio della fondazione. Nei limiti delle competenze finanziarie previste dalla Costituzione cantonale esso può destinare ulteriori mezzi finanziari.

² Il Governo approva l'atto di fondazione, nomina il consiglio di fondazione e ne designa il presidente.

³ La fondazione riferisce periodicamente al Gran Consiglio sulla sua attività e sull'impiego dei mezzi.

Art. 17b * Nuovi collegamenti di trasporto

¹ Il Cantone può promuovere la pianificazione di nuovi collegamenti di trasporto, se questi soddisfano almeno una funzione di collegamento regionale e promettono un beneficio economico supplementare.

² Il Cantone può far esaminare l'opportunità di questi progetti e commissionare pianificazioni.

³ Possono essere versati a terzi sussidi di al massimo il 75 per cento dei costi computabili.

⁴ Il Governo disciplina i dettagli dell'elaborazione e della supervisione del progetto.

Art. 17c * Infrastrutture turistiche concorrenziali

¹ Il Cantone può promuovere la creazione di infrastrutture turistiche concorrenziali.

² A questo scopo può commissionare studi e concetti e assegnare mandati di prestazioni o versare a terzi sussidi per misure.

³ I sussidi a terzi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi.

11. Progetti di importanza straordinaria ***Art. 18** Limiti particolari

¹ I limiti stabiliti negli articoli 6, 9 e 11 per sussidi e mutui possono venire raddoppiati in via eccezionale, qualora ciò sia necessario per la realizzazione di progetti di straordinaria importanza per l'economia pubblica.

12. Competenze ***Art. 19** Gran Consiglio

¹ Al Gran Consiglio compete lo stanziamento nel preventivo dei crediti per le spese del Cantone, ai sensi della presente legge.

Art. 20 Governo

¹ L'esecuzione della presente legge compete al Governo. Esso può delegare singoli compiti al Dipartimento o al servizio.

Art. 20a * Sussidi

¹ Le decisioni del Dipartimento su sussidi ai quali non esiste alcun diritto legale sono suscettibili di ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

13. Disposizioni finali *

Art. 21 Abrogazione del diritto previgente

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sull'incremento economico nel Cantone dei Grigioni del 23 settembre 1990¹⁾.

Art. 22 Disposizione transitoria

¹ La presente legge si applica anche a procedure già pendenti al momento della sua entrata in vigore.

² Per i sussidi già garantiti fanno stato le disposizioni finora in vigore.

Art. 23 Referendum, entrata in vigore

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo²⁾.

² Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge³⁾.

¹⁾ AGS 1990, 2370

²⁾ Dopo la riuscita del referendum (cfr. pubblicazione nel FUC 2004, pagina 1974) il Popolo ha accettato la proposta il 26 set. 2004

³⁾ Posta in vigore il 1° nov. 2004 con DG del 26 ott. 2004

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
11.02.2004	01.11.2004	atto normativo	prima versione	-
12.12.2006	01.01.2007	Art. 20a	introduzione	-
17.04.2007	01.09.2007	Art. 6a	introduzione	-
17.04.2007	01.09.2007	Titolo 10.	modifica	-
17.04.2007	01.09.2007	Art. 17a	introduzione	-
17.04.2007	01.09.2007	Art. 17b	introduzione	-
17.04.2007	01.09.2007	Art. 17c	introduzione	-
17.04.2007	01.09.2007	Titolo 11.	modifica	-
17.04.2007	01.09.2007	Titolo 12.	modifica	-
17.04.2007	01.09.2007	Titolo 13.	introduzione	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	11.02.2004	01.11.2004	prima versione	-
Art. 6a	17.04.2007	01.09.2007	introduzione	-
Titolo 10.	17.04.2007	01.09.2007	modifica	-
Art. 17a	17.04.2007	01.09.2007	introduzione	-
Art. 17b	17.04.2007	01.09.2007	introduzione	-
Art. 17c	17.04.2007	01.09.2007	introduzione	-
Titolo 11.	17.04.2007	01.09.2007	modifica	-
Titolo 12.	17.04.2007	01.09.2007	modifica	-
Art. 20a	12.12.2006	01.01.2007	introduzione	-
Titolo 13.	17.04.2007	01.09.2007	introduzione	-